



*Comune di Casaloldo*  
*Provincia di Mantova*

Approvato con delibera C.C. n°10 del 27/03/2007  
Modificato con atto C.C. n°12 del 18/03/2008  
Modificato con atto C.C. n°27 del 28/04/2010

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE ALL'I.R.P.E.F.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Scibilia d.ssa Graziella*

**IL RESPONS. DEL SERVIZIO FINANZ.**  
*f.to Rag. Emanuela Ghidoni*

**IL SINDACO**  
*f.to Prof. Patrizia Leorati*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

### **Art. 2**

#### **Soggetto Attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Casaloldo, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360 e s.m.i.

### **Art. 3**

#### **Soggetti Passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casaloldo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

### **Art. 4**

#### **Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

### **Art. 5**

#### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n°17, nel rispetto delle vigenti normative.

**Art. 6**  
**Deliberazione dell'aliquota**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.

**Art. 7**  
**Variazioni dell'aliquota**

- 3. L'aliquota è fissata dal 2008 nella misura dello 0,30.**
4. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite e con le modalità stabilite dalle normative vigenti.
5. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

## **TITOLO II GESTIONE DELL' ENTRATA**

### **Art. 8**

#### **Responsabile dell'entrata e accertamento**

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
4. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, provvedendo all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28/9/1998, n°360. Successivamente, trasmette al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs.267/00.

### **Art. 9**

#### **Attività di controllo e poteri ispettivi**

1. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi dell' art. 44 del D.P.R. n°600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n°203, convertito con L. 02/12/2005, n°248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.
3. Per lo svolgimento dell'attività illustrata nei commi 1 e 2, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
4. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

### **Art. 10**

#### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

## TITOLO III RISCOSSIONE, RIMBORSI ED ESENZIONI

### Art. 11 Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta su reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune.
3. **Ai fini della determinazione dell'acconto, nel caso in cui la pubblicazione della delibera di determinazione dell'aliquota sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si prende in considerazione l'aliquota vigente per l'esercizio corrente, come previsto dall'art. 40, comma 7, del D.L. n°159/2007, convertito con L. 29/11/07, n°222.**

### Art. 12 Dilazioni di pagamento

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali a cui si rinvia.
3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

### Art. 13 Rimborsi

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F..
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

### Art. 14<sup>1</sup> Esenzioni

1. **Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale solamente i redditi da pensione non superiori ai 12.000,00 euro annui.**
2. ***Sono da ritenersi esenti dall'applicazione dell'addizionale anche i percettori di pensione con un reddito complessivo comunque non superiore ai 12.000,00 euro annui.***<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nuovo articolo approvato con deliberazione del C.C. n°12 del 18/03/2008

<sup>2</sup> Nuovo capoverso approvato con deliberazione del C.C. n°27 del 28/04/2010

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 15**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore **il 1° gennaio 2010** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. n°388/2000e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n°27 del 28/04/2010

=====  
Pubblicato all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi;  
=====

Entrato in vigore il **01/01/2010** ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma, 16 della L. 23 dicembre 2000, n°388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n°488, e dall'art. 169 della L. 27 dicembre 2006, n°296.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE